COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2000

relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato e ai pannelli leggeri autoportanti a struttura mista

[notificata con il numero C(2000) 804]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/447/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione [1], modificata dalla direttiva 93/68/CEE [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza». È pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto.

(2) L'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così stabilita sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche. È pertanto opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche.

(3) Le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva. Occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi.

(4) La procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2, ii). La procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii).

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione nella fabbrica che garantisce la conformità del prodotto al pertinente benestare tecnico europeo.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

[1] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.
[2] GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati relativi agli orientamenti per il benestare tecnico europeo.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato:

Da utilizzare negli edifici, ad eccezione degli usi che contribuiscono alla capacità portante della struttura e/o quelli soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A (*), B (*), C (*), A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*).

Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista:

Da utilizzare negli edifici, ad eccezione degli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A (*), B (*), C (*).

ALLEGATO II

Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato:

Per gli usi che contribuiscono alla capacità portante della struttura degli edifici e/o quelli soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A (*), B (*), C (*), A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*).

Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista:

Da utilizzare negli edifici soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A (*), B (*), C (*).

(*) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

ALLEGATO III

Nota: Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle seguenti voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

PANNELLI PORTANTI PREFABBRICATI A BASE DI LEGNO A RIVESTIMENTO RINFORZATO E PANNELLI LEGGERI AUTOPORTANTI A STRUTTURA MISTA (1/6)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato	Usi che contribuiscono alla capacità portante della struttura	—	1
Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista	Usi che contribuiscono a rafforzare la struttura	—	3

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2, i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.
Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PANNELLI PORTANTI PREFABBRICATI A BASE DI LEGNO A RIVESTIMENTO RINFORZATO E PANNELLI LEGGERI AUTOPORTANTI A STRUTTURA MISTA (2/6)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (Resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato **Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista**	Per gli usi soggetti ai requisiti di resistenza al fuoco (ad esempio per limitare la propagazione del fuoco)	qualsiasi	3

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PANNELLI PORTANTI PREFABBRICATI A BASE DI LEGNO A RIVESTIMENTO RINFORZATO E PANNELLI LEGGERI AUTOPORTANTI A STRUTTURA MISTA (3/6)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (Reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A (*), B (*), C (*) A_{FL} (*), B_{FL} (*), C_{FL} (*)	1
		A (**), B (**), C (**) A_{FL} (**), B_{FL} (**), C_{FL} (**)	3
		A (***), D, E, F A_{FL} (***), D_{FL}, E_{FL}, F_{FL}	4
Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A (*), B (*), C (*)	1
		A (**), B (**), C (**)	3
		A (***), D, E, F	4

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2, i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

(*) Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

(**) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

(***) Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al fuoco.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PANNELLI PORTANTI PREFABBRICATI A BASE DI LEGNO A RIVESTIMENTO RINFORZATO E PANNELLI LEGGERI AUTOPORTANTI A STRUTTURA MISTA (4/6)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato **Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista**	Per gli usi soggetti a requisiti di reazione al fuoco proveniente dall'esterno	Prodotti che devono essere sottoposti a prova	3
		Prodotti «che devono rispondere ai requisiti» senza essere soggetti a prova (*)	4

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

(*) Subordinato a conferma da parte del gruppo norme antincendio.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PANNELLI PORTANTI PREFABBRICATI A BASE DI LEGNO A RIVESTIMENTO RINFORZATO E PANNELLI LEGGERI AUTOPORTANTI A STRUTTURA MISTA (5/6)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato **Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista**	Per gli usi soggetti alle norme sulle sostanze pericolose (*)	—	3

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

(*) In particolare le sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio e successive modifiche.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PANNELLI PORTANTI PREFABBRICATI A BASE DI LEGNO A RIVESTIMENTO RINFORZATO E PANNELLI LEGGERI AUTOPORTANTI A STRUTTURA MISTA (6/6)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato **Pannelli leggeri autoportanti a struttura mista**	Per usi diversi da quelli specificati ai gruppi di prodotti (1/6), (2/6), (3/6), (4/6) e (5/6)	—	4

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.